



TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO

Il Presidente

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 23.6.26

esaminati i documenti e gli atti di causa;

sentite le seguenti conclusioni delle parti:

parte ricorrente chiede dichiarare la congruità delle spese e compensi siccome liquidati nel lodo arbitrale e precisati nelle note informative individuali allegate (per il Presidente Dr *Persona_1* € 27.500,00 e rimborso delle spese vive di € 1.325,06, per gli Arbitri Dr *Persona_2* e Dr.ssa *Persona_3* € 23.750,00 ciascuno, oltre oneri previdenziali e fiscali se dovuti) e dunque determinare l'ammontare delle spese e degli onorari spettanti a ciascun arbitro, pronunciando ordinanza costituente titolo esecutivo contro le parti, tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro. Con vittoria delle spese legali del presente procedimento, rimborso del contributo unificato e della marca da bollo e delle successive occorrenze, oltre 15% per spese, nonché oneri fiscali (CPA e IVA).

Parte resistente La determinazione del compenso per la funzione di arbitro svolta dai *Parte_1* deve quindi essere ricavata, nel caso cui non vi sia un accordo tra le parti, dalle norme che disciplinano la loro professione e la liquidazione dei relativi compensi. Le due norme da considerate sono il D.M. numero 169 del settembre 2010 (abrogato) ed il D.M. 140 del 20 luglio 2012. Il vigente D.M. 140/2012 non prevede invece lo svolgimento delle funzioni di arbitro da parte del commercialista, ma è rimasta la norma di determinazione del compenso per l'attività di perizia e consulenza tecnica oltre che valutazioni o relazioni di stima, compenso al quale rimandava appunto il DM 169/2010 per le funzioni da arbitro. La determinazione di tali compensi è normata all'art. 21 del citato decreto ministeriale 140/2012 e prevede che: "1. Il valore della pratica per la liquidazione concernente perizie, pareri motivati, consulenze tecniche di parte, valutazioni di singoli beni, di diritti, di aziende o rami d'azienda, di patrimoni, di partecipazioni sociali non quotate e per la redazione delle relazioni di stima richieste da disposizioni di legge o di regolamenti, e' determinato in funzione del valore risultante dalla perizia o dalla valutazione, e il compenso e' liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 3 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.". La tabella C inserita nell'allegato 1 al D.M., intitolata "COMPENSI SPETTANTI AGLI ISCRITTI NEGLI ALBI PROFESSIONALI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI" al suo Riquadro 3 a sua volta prevede quanto segue "Riquadro 3 [Art. 21] - sul valore della perizia o della valutazione: fino ad euro 1.000.000 dallo 0,80% al 1% per il di piu' fino ad euro 3.000.000 dallo 0,50% allo 0,70% per il di piu' oltre 3.000.000 dallo 0,025% allo 0,050%" Applicando perciò tale previsione, il compenso dell'arbitro unico va ricompreso in una forbice da 8.164,80 euro a 10.230,72 euro. Essendo stato abrogato il D.M. 169/2010 appare coerente il Giudice applichi i medesimi criteri, facendo cioè riferimento ai compensi per perizie e consulenze, ma come definiti dal vigente D.M. 140/2012. In via subordinata e per la denegata ipotesi in cui il Presidente ritenga applicabili anche ai commercialisti i parametri previsti per gli Avvocati, occorre tener presenti per la liquidazione del compenso le seguenti circostanze : a)- l'art. 4 del D.M. 55-2014 prevede che il compenso debba essere liquidato per fasi (comma 5) e possa essere ridotto sino al 50% mentre per la fase istruttoria è possibile un aumento sino al 100% ; i parametri per le cause avanti l'Autorità giudiziaria prevedono infatti, come fase autonoma, la fase istruttoria con il relativo importo a seconda del valore della controversia, la cui assenza determina una ridotta liquidazione del compenso ; b)- la tabella allegata al D.M. 55-2014 per la voce "arbitrato" – a differenza che per i giudizi avanti l'Autorità giudiziaria ordinaria prevede invece un compenso totale senza la suddivisione in fasi ; ovviamente coerenza vuole che, in sede di liquidazione giudiziale, occorra invece operare una riduzione qualora non sia stata svolta l'attività istruttoria ; c)- come sopra segnalato, nel caso di specie, non è stata esperita alcuna attività istruttoria né alcuna consulenza tecnica di ufficio ed occorre quindi d)- il valore dell'arbitrato è di poco superiore allo scaglione di riferimento con conseguente necessità di applicare una riduzione (consentita dal D.M. 55-14 sino al 50%) anche per la ragione che non siamo in presenza di unico arbitro ma di una triade arbitrale che comporta necessariamente una riduzione del compenso totale, onde evitare una triplicazione di compenso per un'attività identica a quella dell'arbitro unico. Da ultimo si segnala che il procedimento di cui all'art. 814 c.p.c. non è procedimento contenzioso e non comporta la condanna al rimborso delle spese che l'hanno reso necessario. Per tutti questi motivi i resistenti *Pt_2* e *CP_1* chiedono che l'Onorevole

Presidente voglia liquidare il compenso dovuto ai tre Arbitri complessivamente nell'importo minimo sopra indicato pari ad euro 24.494,40 oltre accessori di legge.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

visto l'art. 814 cpc

premesso che, trattandosi di arbitrato rituale, secondo quanto disposto dalla clausola compromissoria (art. 32 dello statuto), gli arbitri hanno diritto al compenso¹ e, in caso di mancata accettazione della proposta, hanno diritto alla determinazione del compenso da parte del sottoscritto Presidente competente ex art. 810 cpc;

rilevato che, in difetto di disposizioni normative che disciplinino la materia dei compensi degli arbitri appartenenti all'ordine dei Commercialisti, il compenso debba essere determinato secondo equità facendo riferimento al parametro normativo delle tariffe forensi, che prevedono una precisa retribuzione per la natura dell'attività giurisdizionale² svolta. Anche le già citate SU 25045/2016 hanno condiviso il principio secondo cui il compenso debba essere determinato sulla base delle tariffe forensi che, in quanto usi, rappresentano un criterio equitativo utilizzabile per la natura dell'attività svolta, per esplicito riferimento anche ad arbitri che non appartengono all'ordine forense.

Il principio di diritto, pur enunciato in un caso dove vi era una composizione arbitrale mista, che vedeva operare arbitri appartenenti all'ordine forense, con altri non appartenenti all'ordine forense è applicabile anche al caso di specie per le seguenti ragioni: le SU affermano che le tariffe forensi vanno utilizzate come parametro normativo per gli arbitri appartenenti all'ordine forense, mentre per gli arbitri non appartenenti all'ordine forense, come quelli per cui si procede, le tariffe forensi devono essere applicate a titolo equitativo.

¹ Sez. I, **Sentenza n. 13174** del 26/11/1999 (Rv. 531513 - 01) *Qualunque sia la natura, privatistica o pubblicistica, dell'arbitrato rituale, tra i contendenti e gli arbitri si perfeziona, con l'accettazione dell'incarico da parte di questi, un contratto di diritto privato, riconducibile al contratto d'opera intellettuale, dal quale deriva l'obbligo in via solidale dei contendenti di corrispondere il compenso per l'opera prestata, rimanendo ininfluenza, a tali effetti, il carattere unilaterale della devoluzione effettiva della controversia agli arbitri.*

² *Le Sezioni Unite 25045/2016, che rappresentano il più recente e autorevole decisione in materia di compensi degli arbitri, hanno condivisibilmente ritenuto di doversi conformare all'orientamento espresso dalle precedenti sentenze che trovano il fondamento nelle disposizioni del d.lgs 2 febbraio 2006 n 40, da cui si desume con ogni evidenza la natura giurisdizionale dell'arbitrato.*

Tanto premesso, il disposto di cui all'art. 10 DM 55/14, aggiornato secondo la tabella allegata al D. 147/22³ per gli arbitrati da 260.000 fino a 520.000 euro, scaglione massimo, prevede un compenso di 17.010,00 euro, da aumentare fino al 50% in ragione della complessità del giudizio e della procedura, del valore della causa e del numero delle parti, oltre all'urgenza di provvedere nel rispetto dei termini imposti;

ritenuto evidente che il compenso, riguardando l'attività giudiziaria svolta da ciascuno dei componenti il collegio, debba essere correttamente riconosciuto a ciascun componente del collegio arbitrale, avendo la clausola compromissoria previsto la necessaria composizione trina del collegio arbitrale.

rilevato che nel caso di specie debba essere applicato l'aumento citato nella massima estensione prevista per il Presidente, maggiormente responsabilizzato, tenuto conto della complessità del giudizio, sia sotto il profilo sostanziale, che processuale, in ragione della notevole quantità di documenti oggetto di esame, del valore della controversia, determinato in base alla domanda pari a € 1.032.961,00 oltre interessi e del fatto che sono stati necessari ben tre sub-procedimenti per superare la fase introduttiva⁴; inoltre, la procedura ha subito ben tre interventi⁵; infine, non certo per importanza, deve essere considerata l'urgenza della procedura, derivante dagli stringenti termini imposti dalla clausola statutaria.

Tanto premesso e ritenuto, si ritiene di determinare il compenso come segue:

al Presidente del Collegio Arbitrale, Dr. *Persona_1* l'importo massimo di € 25.515,00 oltre oneri previdenziali e fiscali se dovuti, oltre al minimale rimborso delle spese vive di € 1.325,06;

al Dr. *Persona_2* l'importo di € 23.750,00 oltre oneri previdenziali e fiscali se dovuti

alla Dr.ssa *Persona_3* l'importo di € 23.750,00 oltre oneri previdenziali e fiscali se dovuti

Gli oneri fiscali relativi alla Cassa previdenza 4% e IVA 22% per gli arbitri Dr. *Persona_1* e Dr.ssa *Persona_3* non sono richiesti, né dovuti per il Dr. *Persona_2* che emetterà ricevuta.

³ Art. 10 Procedimenti arbitrali rituali e irrituali 1. Per i procedimenti arbitrali rituali ed irrituali, agli arbitri sono di regola dovuti i compensi previsti sulla base dei parametri numerici di cui alla tabella allegata.

⁴ richiesta al Presidente del Tribunale di proroga del termine per il deposito del lodo in assenza di una comunicazione unanime delle parti; nomina del curatore della società attrice, da parte del Presidente del Tribunale di Lecco; rigetto del reclamo contro tale nomina, da parte della Corte d'appello di Milano.

⁵ intervento della società attrice in nome della procuratrice speciale Dr.ssa Mancina; intervento adesivo dipendente di *Controparte_2* ; costituzione in giudizio della società attrice mediante il curatore speciale Avv. Riva

Spese processuali.

Trattandosi di un procedimento di volontaria giurisdizione non è applicabile il principio di soccombenza di cui all'art. 91 cpc.

PQ.M.

Visto l'art. 814 cpc

DETERMINA

Il compenso degli arbitri come segue:

al Presidente del Collegio Arbitrale, Dr. *Persona_1* l'importo di € 25.515,00 oltre oneri previdenziali e fiscali se dovuti e rimborso delle spese vive di € 1.325,06;

al Dr. *Persona_2* l'importo di € 23.750,00 oltre oneri previdenziali e fiscali se dovuti

alla Dr.ssa *Persona_3* l'importo di € 23.750,00 oltre oneri previdenziali e fiscali se dovuti.

Gli oneri fiscali relativi alla Cassa previdenza 4% e IVA 22% per gli arbitri Dr. *Persona_1* e Dr.ssa *Persona_3* non sono richiesti, né dovuti per il Dr *Persona_2* che emetterà ricevuta.

MANDA

alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Lecco, 23/06/2026

Il Presidente

dr. Marco Erminio Maria Tremolada